

BGer 2F_10/2010 vom 19. Oktober 2010

Bundesgericht, 2010-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_10_2010

FR: TF 2F_10/2010 du 19 octobre 2010

IT: TF 2F_10/2010 del 19 ottobre 2010

Erwägungen

E. 1

Considerato che la motivazione della sentenza del 23 agosto 2010 del Tribunale federale è stata notificata il 2 settembre successivo, la domanda, fondata sul preteso adempimento dei motivi di revisione indicati all'art. 121 lett. c e d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b in relazione con l' art. 45 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione può tra l'altro essere richiesta se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

Secondo giurisprudenza costante, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a conclusioni specifiche. In base a questo disposto, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne singole censure, né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.1; sulla nozione di conclusione cfr. inoltre ULRICH MEYER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, ad art. 99 n. 54 segg.).

E. 2.3

Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).

Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF, occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse effettivamente tenuto a prendere in considerazione il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenza 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.3).

E. 3

Senonché, le condizioni per una revisione non risultano nella fattispecie adempiute, per nessuno dei due disposti citati.

E. 3.1

In relazione con l'art. 121 lett. c LTF, benché riconosca la necessità di far valere quale motivo di revisione il mancato giudizio su vere e proprie conclusioni, l'istante sostiene in effetti unicamente l'omissione dell'esame da parte del Tribunale federale di un motivo specifico di ricorso (art. 95 segg., 97 LTF), ovvero l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte della Corte cantonale (cfr. domanda di revisione, p.to 2).

Scambiandolo per una conclusione, ciò che esclude a priori il riconoscimento di un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF, egli ripresenta quindi la sua versione dei fatti sui quali questa Corte ha già avuto modo di esprimersi nel suo giudizio del 23 agosto 2010, nella misura in cui il ricorso non risultava a priori inammissibile per difetto di motivazione (sentenza 2C_51/2010 del 23 agosto 2010, consid. 1.3.2).

E. 3.2

Anche in relazione all'art. 121 lett. d LTF, il riconoscimento di un motivo di revisione dev'essere negato. Pur riconoscendo che non vi è motivo di revisione né quando il giudice competente non ritiene concludente un determinato elemento di prova, né quando gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte, con il suo allegato l'istante si limita in effetti a contestare l'apprezzamento giuridico dei fatti e delle prove a suo tempo adottati. Ne fornisce una propria lettura, attribuendo agli stessi un'importanza diversa da quella datane dal Tribunale federale (cfr. domanda di revisione, p.to 1), disattendendo pertanto manifestamente allo scopo del rimedio, di natura straordinaria, cui ha deciso di far capo.

Le osservazioni formulate in merito al considerando 1.4 della sentenza del 23 agosto 2010, evidenziano per altro che l'istante ne ha frainteso il contenuto. Nel considerando citato, la produzione dei documenti acclusi al ricorso del 15 gennaio 2010 rispettivamente alle osservazioni del 4 giugno successivo è infatti stata dichiarata inammissibile solo nella misura in cui quegli scritti non facessero "altrimenti parte dell'incarto", in ragione del fatto che essi erano già stati acquisiti agli atti in precedenza.

E. 4.1

Per quanto precede, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti, intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 4.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, formulata contestualmente alla domanda di revisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.